PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO"
CODICE INTERVENTO: 93 – 12 – 33 - B
CIG: 6465202577

CHIARIMENTI DEL 02.12.2015

QUESITO 1) "In riferimento alla gara in oggetto si precisa che partecipando alla gara in associazione temporanea tipo orizzontale, si chiede se il possesso del certificato del Sistema di Qualità deve essere posseduto obbligatoriamente da tutte le mandanti, in quanto la capogruppo è in possesso di tale certificazione così come una delle mandanti e l'altra mandante invece non è in possesso della stessa certificazione in quanto assumerà solo lavori di importo per il quale è sufficiente la qualificazione in classifica II".

Quesito 2) "si chiede inoltre se l'importo della cauzione può essere ridotto all'1% visto il non possesso del certificato ISO da parte di una mandante".

Risposta quesito 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 92, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 "Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori".
Pertanto il possesso della certificazione del sistema di qualità non è richiesto per le imprese mandanti in possesso di qualificazioni in classifiche inferiori alla III, anche se candidate ad eseguire, in parte e nei limiti delle proprie qualificazioni, lavorazioni per le quali siano richieste classifiche pari o superiore alla terza.

Risposta quesito 2) In conformità a quanto previsto dall'art. 75 del codice dei contratti e dal disciplinare di gara art. 11.2 lett. a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.